

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1421/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1988

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gare devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione<sup>(5)</sup>, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate, fissati dal regolamento (CEE) n. 721/88 della Commissione<sup>(6)</sup>; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, irlandese, tedesco e del Regno Unito, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 16 maggio 1988, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 48.